



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 164/21

Lussemburgo, 29 settembre 2021

Sentenze nella cause T-341/18
NEC/Commissione, T-342/18 Nichicon Corporation/Commissione, T-343/18
Tokin/Commissione, T-344/18 Rubycon e Rubycon Holdings/Commissione,
T-363/18 Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

Il Tribunale mantiene le ammende inflitte dalla Commissione a varie imprese a causa della loro partecipazione a un cartello sul mercato dei condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio

Con decisione del 21 marzo 2018¹, la Commissione ha inflitto un'ammenda totale di circa 254 milioni di EUR a nove imprese o gruppi di imprese giapponesi, a causa della loro partecipazione, nel corso di vari periodi compresi tra il 1998 e 2012, a un cartello sul mercato dei condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Si tratta, nella fattispecie, delle imprese o dei gruppi di imprese Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo, NEC e Tokin.

I condensatori elettrolitici sono utilizzati in quasi tutti i prodotti elettronici, come personal computer, tablet, telefoni, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, prodotti automobilistici e apparecchi industriali.

L'indagine della Commissione ha rilevato, in sostanza, che l'infrazione in questione aveva avuto luogo nell'intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE) ed era consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi. Le imprese hanno partecipato a numerose riunioni multilaterali e hanno intrattenuto contatti per scambiarsi informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, in particolare sui loro prezzi futuri e sulle loro intenzioni tariffarie, nonché sull'offerta e la domanda future, con l'obiettivo di coordinare il loro futuro comportamento e di evitare di farsi concorrenza sui prezzi.

Talune imprese – NEC, Nichicon, Tokin, Rubycon e Nippon Chemi-con – hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata o la riduzione delle ammende rispettivamente loro inflitte.

Con le sue sentenze odierne, **il Tribunale rigetta tutti gli argomenti dedotti dalle imprese e mantiene le ammende inflitte dalla Commissione.**

Impresa	Importo (arrotondato) dell'ammenda inflitta dalla Commissione (EUR)	Decisione del Tribunale/
Nec Corp.	2,60 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Nec Corp. e Tokin Corp.	5,04 milioni / in solido	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Nichicon Corporation	72,90 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Tokin Corp.	8,81 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Rubycon Corp.	706 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Rubycon Holdings Co. Ltd e Rubycon Corp.	27,72 milioni / in solido	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta

¹ Decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori).

Nippon Chemi-Con Corporation	97,92 milioni	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
------------------------------	---------------	--

Nella causa T-341/18, la Commissione ha ravvisato **la responsabilità della NEC** nella sua qualità di società madre, che deteneva la totalità del capitale della Tokin per il periodo dal 1° agosto 2009 al 23 aprile 2012. Nel calcolare l'importo dell'ammenda, essa ha ritenuto che l'importo di base dell'ammenda dovesse essere aumentato per la circostanza aggravante della recidiva. Infatti, la NEC era già stata ritenuta responsabile di un comportamento anticoncorrenziale con la decisione «DRAM» della Commissione, del 19 maggio 2010, riguardante un'infrazione commessa tra il 1° luglio 1998 e il 15 giugno 2002 ².

La Commissione ha considerato che, nonostante il fatto che questa prima infrazione fosse stata sanzionata allorché l'infrazione contestata con la decisione impugnata era in corso, occorresse applicare la maggiorazione per la recidiva all'importo di base dell'ammenda e, di conseguenza, tener conto dell'intero periodo della responsabilità della NEC per l'infrazione, compreso il periodo di quasi nove mesi prima dell'adozione della decisione DRAM.

Il Tribunale afferma che **la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere che il fatto che nei confronti della NEC fosse già stata constatata un'infrazione e che, nonostante tale constatazione e la sanzione inflitta, essa avesse continuato a partecipare per quasi due anni a un'altra infrazione analoga costituisca una recidiva.**

Nella **causa T-344/18**, il Tribunale ricorda le condizioni richieste affinché un'impresa possa beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta in virtù di una immunità parziale dall'ammenda ³: esse prevedono, segnatamente, che l'impresa fornisca prove che consentano alla Commissione di dimostrare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell'infrazione.

In tale causa, il Tribunale conferma la conclusione della Commissione secondo cui le prove fornite dalla Rubycon, relative a un determinato gruppo di riunioni, non avevano avuto alcuna incidenza sulla gravità dell'infrazione. In sostanza, il Tribunale osserva che, benché tali prove dimostrino che, in occasione di detti gruppi di riunioni, le imprese hanno concluso accordi sui prezzi, accompagnati da un meccanismo di sorveglianza al fine di garantirne l'applicazione, restava il fatto che tali elementi non rappresentavano elementi autonomi dell'infrazione, tali da avere un impatto sulla gravità di quest'ultima. Da un lato, i suddetti accordi si inserivano nell'infrazione complessa di cui trattasi, la quale comprendeva, senza necessità di una qualificazione specifica, tanto gli accordi che le pratiche concordate. Dall'altro lato, il meccanismo di sorveglianza non era una particolarità dell'infrazione, dato che la sorveglianza era esercitata anche al di fuori di tale meccanismo.

Nella causa T-344/18, le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione ha trattato alcuni partecipanti al cartello in modo più favorevole, laddove essa ha concesso loro una riduzione dell'importo di base dell'ammenda del 3%, per il fatto che la loro partecipazione a talune riunioni non era stata dimostrata, mentre essa non ha concesso una riduzione equivalente alla Rubycon per aver reso nota l'esistenza di alcune di tali riunioni.

Secondo il Tribunale, tale argomento si basa su un confronto errato tra la nozione di «immunità parziale dall'ammenda», quale prevista dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006 ⁴, e le circostanze attenuanti che devono essere prese in considerazione dalla Commissione, come

² Decisione C(2011) 180/09 final della Commissione, del 19 maggio 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38,511 – DRAM).

³ Punto 26, terzo comma, della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese dell'8 dicembre 2006.

⁴ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese dell'8 dicembre 2006.

quelle elencate negli orientamenti del 2006⁵, dato che le due situazioni non sono comparabili né da un punto di vista fattuale né da un punto di vista giuridico.

Nelle cause T-342/18 e T-363/18, le ricorrenti hanno contestato **la competenza territoriale della Commissione** sostenendo che il comportamento anticoncorrenziale sarebbe stato incentrato sull'Asia e non sarebbe stato attuato, né avrebbe avuto effetti significativi, nel SEE.

Il Tribunale ricorda che i presupposti per l'applicazione territoriale dell'articolo 101 TFUE risultano soddisfatti in due ipotesi: in primo luogo, qualora le pratiche contemplate da tale articolo vengano attuate nel territorio del mercato interno, e ciò indipendentemente dal luogo di formazione delle pratiche stesse, laddove il criterio dell'attuazione dell'intesa viene soddisfatto con la semplice vendita del prodotto oggetto del cartello all'interno dell'Unione, a prescindere dall'ubicazione delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di produzione. In secondo luogo, quando è prevedibile che le pratiche suddette producano effetti immediati e sostanziali nel mercato interno. Nel caso di specie, i partecipanti al cartello si scambiavano, in particolare, informazioni relative a clienti aventi sede nel SEE o a clienti che avevano stabilimenti di produzione nel SEE e coordinavano altresì la loro politica commerciale, in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute, compreso l'euro. Pertanto, **benché i partecipanti al cartello fossero imprese con sede in Giappone e i contatti anticoncorrenziali avessero avuto luogo in Giappone, questi ultimi avevano una portata mondiale, in modo da includere il SEE.**

Il Tribunale conclude che **il criterio dell'attuazione del cartello quale elemento di collegamento dello stesso con il territorio dell'Unione è soddisfatto nel caso di specie e che la Commissione ha correttamente ritenuto di essere competente.**

Nella causa T-342/18, la ricorrente sostiene che, tenuto conto del fatto che ai partecipanti al cartello erano già state inflitte ammende in paesi terzi, la Commissione ha violato il principio del *ne bis in idem* e il principio di proporzionalità, imponendo ammende supplementari.

Il Tribunale afferma che il principio del **ne bis in idem** non è applicabile in un caso come quello di specie, in cui i procedimenti attivati e le sanzioni inflitte dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di Stati terzi, dall'altro, non perseguono i medesimi obiettivi. Infatti, se, nel primo caso, si tratta di preservare una concorrenza non falsata all'interno del SEE, la tutela perseguita, nel secondo caso, riguarda il mercato di paesi terzi. **Fa quindi difetto la condizione relativa all'identità dell'interesse giuridico tutelato, necessaria perché divenga applicabile il principio del ne bis in idem.**

Quanto all'**asserita violazione del principio di proporzionalità**, il Tribunale rileva che qualsiasi considerazione relativa all'esistenza di ammende inflitte dalle autorità di uno Stato terzo può essere presa in considerazione solo nell'ambito del potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia di fissazione di ammende per le violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione. Ne consegue che, anche se non può escludersi che **la Commissione tenga conto di ammende anteriormente inflitte dalle autorità di Stati terzi, essa non può esservi tuttavia obbligata.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁵ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-341/18](#), [T-342/18](#), [T-343/18](#), [T-344/18](#) et [T-363/18](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088